



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 8 FEBBRAIO 2017

#### 1. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio    | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo    | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO'    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n.57 della Società A.C.D. CITTA' DI AMANTEA 1927**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 5.1.2017(omologazione risultato 0-0- della gara ASD Silana Calcio 1947 – ACD Citta' di Amantea 1927 del 4.12.2016 Campionato Promozione per posizione irregolare del calciatore GENTILE Luca nato il 2.10.1993).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della società resistente;  
sentito il legale della Società reclamante;  
sentito il legale della Società resistente;

#### RILEVA

In data 4.12.2016 si disputava la gara A.C.D. Città di Amantea 1927 - A.S.D. Silana Calcio 1947 del Campionato di Promozione a cui partecipava anche il calciatore Luca Gentile.

La società Amantea lamentava, in primo grado ed a seguito dell'esito negativo di tale giudizio, lamenta ancora di fronte a questa Corte, la posizione irregolare del citato calciatore per non aver scontato quattro delle otto giornate di una squalifica comminatagli nella precedente stagione sportiva disputata tra le file della Carioka Paola.

A seguito dei fatti da cui era scaturita la squalifica, il Gentile veniva sottoposto a Daspo - che gli vietata di accedere su tutto il territorio nazionale nei luoghi ove si svolgevano manifestazioni sportive di tipo calcistico - precisamente in data 21.5.2016, quando aveva scontato quattro giornate delle otto giornate comminatagli.

Il Questore di Cosenza che aveva emanato il suddetto Daspo, della durata di un anno, in data 2 novembre 2016, pur confermando integralmente le prescrizioni imposte al Gentile, lo autorizzava a prestare attività calcistica per conto della A.S.D. Silana Calcio con la quale si era tesserato in data 9 settembre 2016.

Il Gentile pertanto il 6 novembre 2016 riprendeva a disputare le gare della sua squadra di appartenenza compresa la gara in esame che si effettuava il 4.12.2106.

La società reclamante sosteneva in primo grado e sostiene ancora, dopo l'esito negativo del giudizio di primo grado, che il calciatore ha disputato dette gare, in particolare quella che interessa, in posizione irregolare in quanto le ulteriori quattro giornate di squalifica non potevano essere scontate in costanza di Daspo. In pratica il periodo che va dall'11.09.2016, prima giornata di campionato, al 30.10.2016, ottava gara del torneo, in cui il Gentile non disputando alcuna gara avrebbe ampiamente esaurito la sua squalifica, non può essere ritenuto utile a tali fini in quanto interessato dalla prescrizione del Questore di Cosenza.

L'assunto si fonda sull'asserita, consolidata indipendenza tra il giudicato sportivo e quello ordinario, amministrativo o penale, che esclude che i provvedimenti di natura amministrativa o di altra natura, possano incidere e possano essere fatti valere e/o utilizzati, anche "surrettizamente", ad ogni fine rilevante per la giustizia sportiva: nel caso di specie che il Daspo possa essere sovrapponibile alla sanzione sportiva permettendo di scontare contemporaneamente le due "pene".

Si oppone a detta tesi la Silana che afferma che durante la vigenza del Daspo la sanzione sportiva ha comunque fatto il suo corso per cui il calciatore ha scontato le restanti giornate di squalifica. La "continuità" tra le due sanzioni, la necessità cioè di scontarle in sequenza cronologica porterebbe di fatto ad una duplicazione della pena con violazione del principio del "ne bis in idem".

Trattandosi di materia non normata, ritiene questa Corte Sportiva che la soluzione vada ricercata nei principi generali del diritto.

La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, con sentenza del 4 marzo 2014, che sta trovando recepimento dalla giurisprudenza nazionale di merito, ha affermato, in materia tributaria, che il principio del ne bis in idem sostanziale, previsto dall'articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione, impedisce l'applicazione congiunta di una sanzione penale e di una sanzione afflittiva, sebbene configurata come amministrativa dall'ordinamento nazionale, a carico dello stesso soggetto e per la medesima condotta materiale, per fatti, cioè, che possono essere considerati "sostanzialmente gli stessi".

In pratica con il principio sopra richiamato si è inteso affermare che dallo stesso fatto, pensiamo all'episodio contestato al Gentile reo di aver aggredito calciatori avversari, non possa discendere una doppia sanzione afflittiva a carico dello stesso soggetto e per la medesima condotta materiale.

L'ossequio a tale statuizione ed al principio che intende tutelare impone pertanto una interpretazione che porti a distinguere le due sanzioni (Daspo e sanzione sportiva) evitando che incidano sullo stesso bene di fatto duplicandosi.

Pertanto può affermarsi che il Daspo che ha una natura, definita amministrativa, prettamente preventiva e volta ad evitare che il soggetto reiteri la sua condotta violenta in ogni contesto in cui si svolgano manifestazioni sportive spieghi la sua efficacia contemporaneamente alla squalifica sportiva la cui natura si connota per un unico elemento afflittivo e punitivo per la condotta violenta tenuta.

Per tale ragione questa Corte ritiene che il calciatore Gentile abbia scontato le restanti giornate di squalifica in costanza di Daspo disputando la gara in esame in posizione regolare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e conferma l'omologazione del risultato 0-0 della gara ASD Silana Calcio 1947 – ACD Citta' di Amantea 1927 del 4.12.2016 Campionato Promozione;  
dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **RECLAMO n.58 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 12.1.2017 (omologazione risultato 4-1 della gara Comprensorio Archi Calcio- AC Scillese del 18.12.2016 Campionato 2<sup>a</sup> Categoria per posizione irregolare del calciatore BARRESI Giuseppe nato il 9.1.1988).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante in primo grado e con l'odierno ricorso intende denunciare la posizione irregolare del calciatore Barresi Giuseppe nella gara in epigrafe sul presupposto che lo stesso risulta tesserato nel corso della corrente stagione 2016 – 2017 per tre società.

A tal fine cita l'Art. 5 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori recepito dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che statuisce che un calciatore non può disputare partite ufficiali con più di due società.

In via preliminare è da chiarire che la norma di riferimento è l'art. 100 delle N.O.I.F. che al comma 2 prevede che:

*Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.*

La documentazione in possesso del competente ufficio del Comitato Regionale Calabria, acquisita da questa Corte, certifica che il calciatore Barresi Giuseppe nato il 9 gennaio 1988, relativamente alla stagione calcistica 2016 – 2017, è stato trasferito dal S.S.D Rhexium City alla A.S.D. Fortitudo Calcio Reggio in data 2.12.2016, quindi in data 16.12.2016 è stato trasferito da quest'ultima società in prestito all'AS.D. Comprensorio Archi Calcio; entrambi i movimenti sono avvenuti all'interno dei periodi temporali previsti dalla normativa vigente ed in ossequio al disposto che permette, all'interno della stessa "finestra temporale", due trasferimenti, purché il secondo sia a titolo temporaneo.

Il calciatore, pertanto, nel corso della stagione corrente è stato interessato da due trasferimenti, entrambi effettuati in ottemperanza alla disciplina dettata dalle N.O.I.F.

Pertanto la decisione del giudice sportivo non può essere censurata ed il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e conferma l'omologazione del risultato 4 - 1 della gara Comprensorio Archi Calcio- AC Scillese del 18.12.2016 Campionato 2<sup>a</sup> Categoria;  
dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n.59 della Società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 19.1.2017 (inibizione del dirigente FERRARA Marco fino al 30.5.2017, squalifica del calciatore SPAGNOLO Francesco fino al 30.1.2018).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;

## RILEVA

le sanzioni in epigrafe sanzionano il comportamento tenuto dal dirigente Ferrara Marco e dal calciatore Spagnolo Francesco nel corso e dopo la sospensione della gara.

Al dirigente viene imputato un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, tra l'altro reiterato e tenuto in un contesto connotato da gravi disordini tra i calciatori delle due squadre, e al calciatore l'aver sputato all'indirizzo del direttore di gara colpendolo alla nuca.

La reclamante contesta totalmente la ricostruzione dei fatti negando gli addebiti per entrambi i tesserati. In relazione alla posizione del calciatore afferma con estrema decisione che lo Spagnolo, essendo stato già espulso, non poteva trovarsi accanto all'arbitro al momento in cui questi afferma di essere stato attinto da uno sputo.

A tal fine produce alcuni video che riproducono l'intero incontro offrendo, a suo dire, una rappresentazione dei fatti totalmente diversa da quanto riportato nel rapporto di gara.

In via preliminare va affermato che l'articolo 35 C.G.S. ammette la produzione di prova televisiva - sempre che detta prova offra garanzia tecnica ed in merito alla sua provenienza - limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, che nel caso di specie non ricorrono.

Passando al merito della questione, può affermarsi che il rapporto dell'arbitro non mostra spazio a censure di sorta e delinea in maniera chiara, precisa e circostanziata tutti gli episodi contestati.

La posizione dei due tesserati va invece rivista relativamente alle sanzioni.

Quella irrogata al dirigente Ferrara Marco va rimodulata riducendola a tutto il 15 aprile 2017.

Relativamente al calciatore Spagnolo Francesco, che deve ritenersi responsabile del gesto imputatogli, pur tenendo conto del particolare disvalore morale e sociale attribuito allo sputo deve considerarsi che lo stesso non ha attinto in viso l'arbitro ma alla nuca per cui, come da costante giurisprudenza di questa Corte, la sanzione va ridotta a tutto il 31 agosto 2017.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce:  
l'inibizione irrogata al dirigente FERRARA Marco a tutto il 15 APRILE 2017;  
la squalifica irrogata al calciatore SPAGNOLO Francesco a tutto il 31 AGOSTO 2017;  
dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.60 della Società A.S.D. GIOVE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 19.1.2017 (squalifica del calciatore MARINGOLO Giovanni per QUATRO gare effettive).**

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il delegato della Società reclamante;

## RILEVA

la reclamante impugna la decisione del Giudice sportivo che ha sanzionato il calciatore Maringolo Giovanni per aver tenuto un comportamento eccessivamente e reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e per aver sferrato un violento calcio alla porta di ingresso in campo.

L'A.S.D. Giove lamenta la totale assenza di "credibilità" di quanto affermato dall'arbitro.

Il rapporto dell'arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata.

Anche la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti contestati tenuto inoltre conto della qualifica di capitano della propria squadra rivestita dal Maringolo e delle modalità oltremodo plateali con cui ha posto in essere il suo comportamento.

## P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.



**RECLAMO n.46 della Società A.S.D. ROSE CITY**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 15.12.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Rose City – Cetraro F.C. del 11.12.2016 -Campionato di 1^Categoria-* ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore IACONETTI Alessandro per CINQUE anni (quindi fino al 14.12.2021) con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014, ammenda di € 150,00).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

Il reclamo è inammissibile per violazione degli artt.38.2 e 46.4 C.G.S. essendo stato trasmesso oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo territoriale impugnata.

Tanto risulta dagli atti del procedimento dai quali risulta che il comunicato ufficiale porta la data del 15 dicembre 2016 e l'invio della raccomandata contenete il reclamo quella del 27.12.2016.

La reclamante ha fatto pervenire fotocopia della ricevuta di partenza, datata 22.12.2016, rilasciata dall'agenzia privata concessionaria di posta privata "QuiPoste" recante la data del 22.12.2016.

Sul punto è da osservare che il D.Lgs. n. 261 del 1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale - id est, l'organismo che fornisce l'intero servizio postale su tutto il territorio nazionale: D.Lgs. cit., art. 1, lett. o) - gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, nelle predette procedure, la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale, vale a dire all'Ente Poste, non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. cit., art. 1, lett. i) ricollega alla nozione di invii raccomandati (sul punto Cass. n. 22375/06, la quale ha ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione; nello stesso senso, Cass. n. 20440/06; v. anche Cass. n. 11095/08, Cass.7156/2016 secondo cui in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento ai cosiddetto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio).

In ogni caso il reclamo è infondato.

L'arbitro della gara ha confermato in ogni sua parte il proprio rapporto nonché la duplice aggressione subita da parte del calciatore Iaconetti confermata, quanto alle lesioni, dal verbale del pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

La sanzione della punizione sportiva di perdita della gara deve essere confermata per violazione dell'art.46.5 C.G.S. mancando la prova della trasmissione alla controparte del reclamo a mezzo lettera raccomandata, così come deve essere confermata la sanzione dell'ammenda € 150,00 perché non impugnabile ex art.45.3 lett.d del C.G.S..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo che comunque rigetta. Dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.63 della Società A.S.D. CUTRO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 95 del 19.01.2017 (squalifica del calciatore RIBETTO Fabio per QUATTRO gare effettive).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

dal rapporto dell'arbitro risulta che al 42° del secondo tempo il calciatore Ribetto Claudio, a gioco fermo, sferrava una gomitata allo stomaco ad un avversario e che, dopo l'espulsione, pronunziava offesa nei confronti del direttore di gara.

La reclamante, con reclamo del tutto generico, sostanzialmente conferma l'accaduto e chiede solo una riduzione della sanzione.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dal direttore di gara devono ritenersi acclarati, tanto in considerazione che il referto arbitrale, per espressa disposizione regolamentare, costituisce fonte di prova privilegiata non contestabile da mere affermazione di parte priva di riscontri obiettivi.

La sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Ribetto Claudio.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi